PREMESSA

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE 2
2 RIFERIMENTI NORMATIVI 5
2.1 NORMATIVA EUROPEA 5
2.2 NORMATIVA NAZIONALE 6
3 CONTENUTI DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE 8
4 BIBLIOGRAFIA ANALIZZATA 10

INDICE FIGURE

Figura 1 - Data Center di Noviglio nella sua configurazione finale (in rosso l'area oggetto di ampliamento).. 2
Figura 2 - Tracciato elettrodotto tra la sottostazione Terna di Lacchiarella e la sottostazione elettrica 4

Firmato digitalmente da:
CLAUDIA SORAVIA
Data: 18/11/2024 14:56:11

1 INTRODUZIONE

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA), redatto in conformità ai contenuti dell'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, costituisce il documento principale della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), a cui è sottoposto **il progetto di ampliamento del Nuovo Data Center** di via XXV Aprile nella frazione di Santa Corinna a Noviglio (MI). **Per la realizzazione del primo fabbricato – denominato "Building MXP-I"- è stata decretata l'esclusione dalla procedura di VIA con determinazione direttoriale n. 433 del 22/09/2023.**

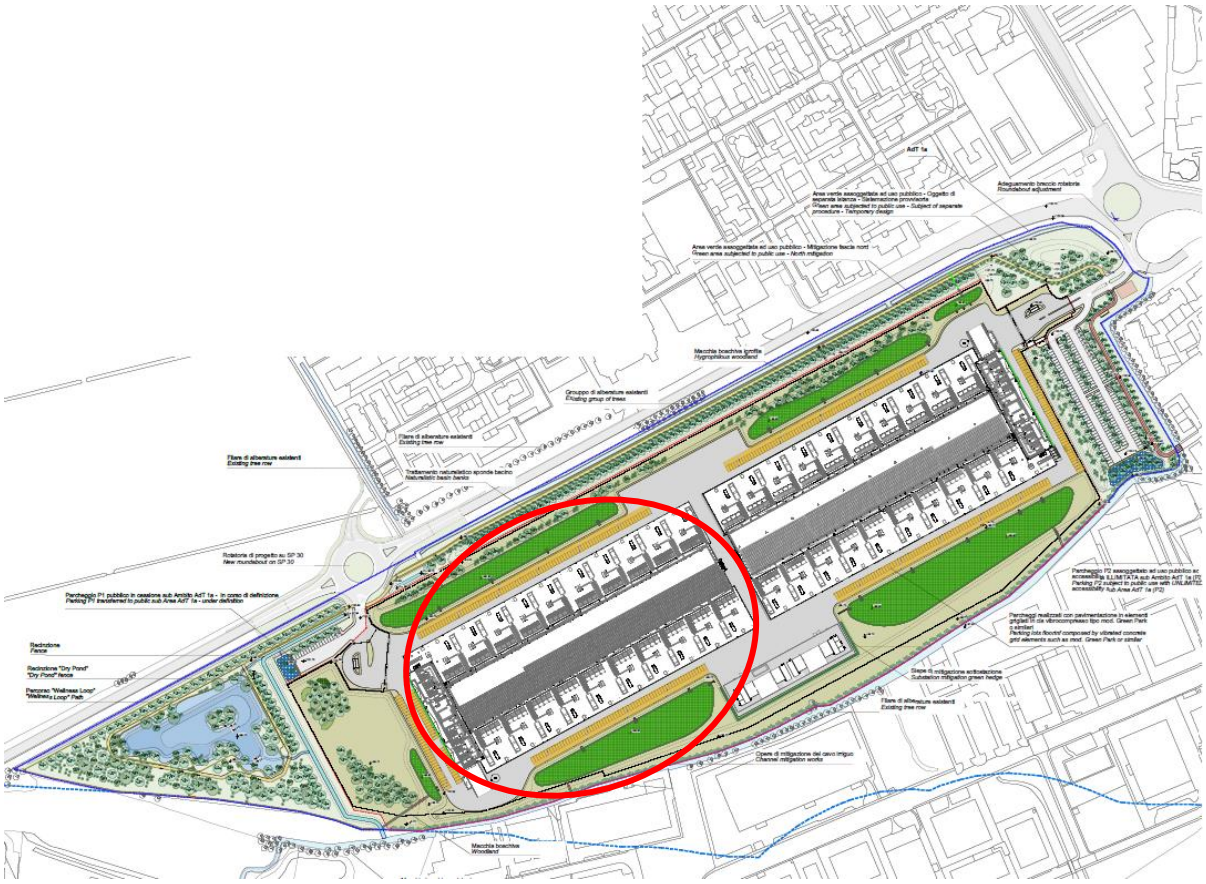

Figura 1 - Data Center di Noviglio nella sua configurazione finale (in rosso l'area oggetto di ampliamento)

I data center o centri dati sono infrastrutture tecnologiche per l'archiviazione dei dati, che permettono di elaborare, organizzare, proteggere, conservare e trasmettere dati informatici e pertanto sono costituiti da una rete dedicata, spazi di archiviazione e server di calcolo.

Per poter rispondere all'incremento di richiesta del mercato dovuto ad una sempre più elevata tecnologizzazione delle strutture e dell'automazione industriale (industria 4.0) è necessario offrire uno spazio fisico, di dimensioni idonee ad ospitare armadi per cabinet contenenti i server.

PREMESSA

Per poter garantire il servizio di pubblica utilità i Data Center hanno necessità di un assorbimento elevato di energia elettrica; pertanto, devono essere connessi alla rete elettrica nazionale mediante rete dedicata; in caso di blackout vengono attivati una serie di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza adeguata a sopperire la mancanza di energia elettrica.
A causa della presenza di questi gruppi elettrogeni, seppur di emergenza (si evidenzia che l'ultimo blackout nazionale si è verificato nel 2003 e si protrasse per circa 6 ore nel Nord Italia), la potenza termica complessiva per il primo fabbricato già in corso di realizzazione Building MXP-I è risultata pari a circa 113MW e pertanto superiore a 50 MW termici: ai sensi del punto 1 lett. a): "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50MW" all'allegato II-BIS del D.Lgs. 152/06, il progetto di realizzazione del data center è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza statale.

L'ampliamento in progetto di tale data center prevede la realizzazione di un secondo fabbricato "gemello" di caratteristiche del tutto similari, denominato "Building MXP-II".
Nella configurazione finale del data center (Building MXP I-II) sarà quindi installata una potenza termica complessiva pari a circa **226MWt (n. 40 gruppi elettrogeni ciascuno di potenza elettrica pari a 2.2MW + n. 2 gruppi elettrogeni ausiliari di potenza elettrica pari a 0,888MW)**.
In virtù di quanto riportato sopra, essendo la potenza termica massima superiore a 150 MWt, il progetto nella sua configurazione finale è sottoposto a **procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, in quanto è compreso ne "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MWt"** (punto 2 Allegato II – Progetti di competenza statale del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).

In virtù della necessità di alimentazione elettrica per il funzionamento del Data Center, in occasione della realizzazione del Building MXP-I, è stato realizzato anche un collegamento diretto in cavo interrato 132 KV tra la sottostazione Terna sita nel comune di Lacchiarella (MI) e la sottostazione elettrica ubicata nella stessa sede del data center. Tale impianto è stato oggetto di valutazione all'interno della procedura di assoggettabilità alla VIA conclusasi nel 2023. La realizzazione dell'elettrodotto è stata autorizzata con determina della Città Metropolitana n. 2234 del 21/03/2022. Le opere risulteranno concluse in data 31/12/2024 comprensivo di collaudo dell'elettrodotto.

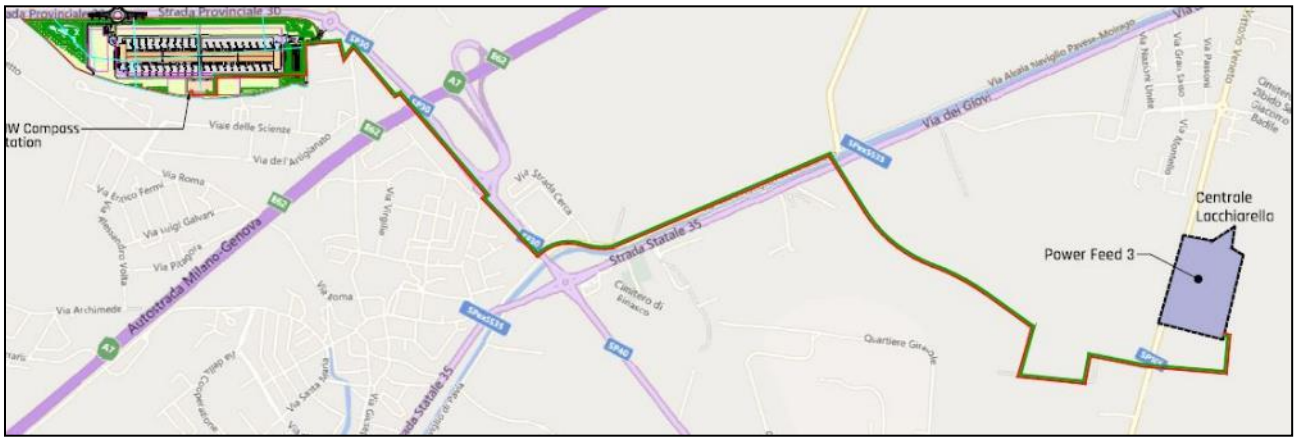

Figura 2 - Tracciato elettrodotto tra la sottostazione Terna di Lacchiarella e la sottostazione elettrica

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i riferimenti normativi e nazionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

2.1 Normativa europea

In ambito europeo la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata introdotta dalla **direttiva comunitaria 85/337/CE**, che prevede, nel caso di progetti sottoposti a valutazione, l'adozione, da parte degli stati membri delle misure necessarie atte a garantire che il proponente fornisca le seguenti informazioni:

1. dati sulle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, ovvero utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione, di funzionamento dell'opera e relativi processi produttivi;
2. valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previste sulle matrici ambientali di riferimento (acqua, aria, suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazioni, etc) risultanti dall'attività del progetto proposto;
3. descrizione delle principali alternative considerate dal proponente con indicazioni delle motivazioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
4. descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, fauna, flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici, bene materiali, patrimonio architettonico ed archeologico, paesaggio ed all'interazione tra questi fattori);
5. descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del progetto sull'ambiente;
6. riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

Dal 1985, anno di entrata in vigore della direttiva, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno proceduto a successive modifiche ed aggiornamenti della stessa fino all'attuale direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati che definisce nello specifico:

1. qualità dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale (richiesta competenza sia degli esperti che li elaborano sia delle autorità competenti che li esaminano; quest'ultime, in particolare assicurano di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione ambientale) - Art. 4 § 2 e 3; All. IIA e IV;
2. ruolo dell'autorità o delle autorità competenti (trasparenza e responsabilità, motivazione di tutte le decisioni con informazioni da fornire "tempestivamente" al possibile esonero dell'attuazione della direttiva (esteso, oltre che ai progetti per la difesa, a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile) – Art. 1, § 3; Art. 2, § 4 e 5;
3. procedura di screening (precisazioni su soglie di assoggettabilità con diminuzione della discrezionalità degli SM) – Art. 4, § 3, 4, 5 e 6; All. IIA e III;
4. alternative (da "sommarie" diventano "ragionevoli" aggiungendo che devono essere adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche e che, per la motivazione della scelta, bisogna fornire "un raffronto degli effetti ambientali") – Art. 5, § 1; All. IV;

5. monitoraggio (nell'Art. 8bis si chiede agli SM di stabilire le procedure relative al monitoraggio; inoltre è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali. Nell'All. IV viene richiesta una descrizione delle disposizioni di monitoraggio - ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto – in cui si spieghi, con riferimento sia alle fasi di costruzione che di funzionamento, in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati) – Art. 8bis, § 4; All. IV;
6. tempistica (per la procedura di screening si stabilisce in 90 giorni il termine ultimo per l'adozione da parte dell'autorità competente della propria determinazione; i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di VIA non possono essere inferiori a 30 giorni; gli SM devono fornire alla Commissione i dati in merito all'applicazione della direttiva, con una "scadenza di sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017") – Art. 4, § 6; Art. 6, § 6 e 7; Art. 8bis, § 5 e 6, Art. 12, § 2
7. sanzioni (in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva gli SM devono determinare sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive") – Art. 10bis.

Anche in questa direttiva viene confermato quanto indicato nel paragrafo 2 in materia di procedura di verifica dell'assoggettabilità (screening), ovvero un'ampia libertà di azione per gli Stati Membri nel determinare, esaminando i casi singolarmente e/o fissando soglie e criteri a livello nazionale la necessità o meno di una VIA per i progetti elencanti nell'Allegato II (non modificato nella presente direttiva), mentre vengono sostituiti i paragrafi 3 e 4.

Nello specifico:

1. riferimenti al nuovo allegato II.A - "informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'allegato II") e all'allegato III - "criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale"),
2. integrazioni riferite a caratteristiche e localizzazione dei progetti e alle tipologie e caratteristiche dell'impatto ambientale;
3. facoltà agli SM di fissare soglie o criteri per stabilire i casi di non necessità di una "determinazione" (per l'assoggettabilità) né di una VIA, oppure di fissare soglie o criteri per stabilire i casi in cui i progetti debbano comunque essere sottoposti ad una VIA "pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione".

Infine, il paragrafo 5 riporta indicazioni in merito alla "determinazione" (sull'assoggettabilità di un'opera a VIA) che l'autorità competente adotta sulla base delle informazioni fornite dal committente "tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazione degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva". La determinazione è resa pubblica, specificando le motivazioni sia nel caso in cui si stabilisca che è necessaria una VIA, sia nel caso contrario.

2.2 Normativa nazionale

Il **D.Lgs. 152/2006**, alla Parte II – Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC) è stato modificato dal **D.Lgs.**

4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006", dal **D.Lgs. 29.06.2010 n. 128** "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art, 12 della L. 18.06.2009 n. 69" e dal **D.Lgs. 104/2017** "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

In riferimento a quanto già indicato in premessa i Data Center, al fine di poter garantire il servizio di pubblica utilità (**scopo di questa infrastruttura tecnologica**) hanno necessità di un assorbimento elevato di energia elettrica, che in condizioni normali viene sopperito dalla connessione dedicata alla rete elettrica nazionale; in caso di blackout però, gli stessi vengono mantenuti attivi nella loro funzionalità da una serie di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza adeguata a sopperire la mancanza di energia elettrica.

Proprio a causa della presenza di questi gruppi elettrogeni, seppur di emergenza, la potenza termica complessiva caratteristica della configurazione finale del Data Center a seguito del suo ampliamento è pari a circa **226MWt**, ovvero superiore a **150 MWt** e pertanto ai sensi del **punto 2 "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MWt" all'allegato II del D.Lgs. 152/06, sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.**

Si segnala, inoltre, che, in ragione della capacità prevista dei serbatoi di stoccaggio del gasolio pari a 30mc per ciascun gruppo elettrogeno, il deposito complessivo di carburante sarà pari a 30*42= 1260mc. Il progetto, pertanto, rientrerebbe nella casistica di cui alla lettera g) punto 8 Allegato IV Parte II del D.Lgs.152/06 (Progetti di competenza delle Regioni - Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc). In ragione della procedura di VIA statale avviata, le valutazioni relative al suddetto punto vengono valutate nell'ambito della stessa procedura di competenza ministeriale. Si sottolinea che, nell'ottica di una migliore sostenibilità ambientale dell'intervento, il proponente sta valutando, in previsione futura, l'alimentazione dei motori con HVO. Con l'acronimo HVO (olio vegetale idrotrattato) viene indicato un biocombustibile idrogenato prodotto da materie prime sostenibili, quali grassi di origine vegetale o animale, pertanto con un elevato livello di eco-compatibilità e sostenibilità ambientale.

Le **"Linee Guida per la Valutazione Ambientale dei Data Center"** sono state rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a settembre 2024. Nel documento si specifica che occorre tener conto del fatto che gli impatti dei Data Center non sono unicamente quelli generati dalle unità in esercizio degli impianti sulla componente atmosfera, poiché il progetto nel suo complesso dimensionale totale comprensivo anche delle unità di riserva può incidere anche sul consumo/impermeabilizzazione di suolo, sul paesaggio, sulla biodiversità, idrico, sulla salute, ecc. Di conseguenza è la totalità di detti impatti che deve essere considerata nella predisposizione della documentazione per la valutazione ambientale prevista.

Per il progetto specifico, tali aspetti sono stati valutati preliminarmente nella procedura di assoggettabilità VIA conclusasi con l'esclusione da VIA per il Building MXP-I.

3 CONTENUTI DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Nel presente studio sono stati definiti i seguenti contenuti:

- Quadro programmatico:
    - Inquadramento geografico dell'intervento;
    - Inquadramento pianificatorio territoriale ove vengono analizzati i piani sovra-ordinari e tenuti in considerazione i vincoli (urbanistici, paesaggistici) e delle tutele (SIC, ZPS, PLIS, ecc.) direttamente interferenti con l'intervento o presenti nell'ambito di potenziale influenza;
- Quadro progettuale:
    - Proposta di intervento, evidenziandone le modalità di svolgimento, ovvero dalla fase di cantierizzazione (attività e traffico di cantiere) alla fase di esercizio (traffico indotto, emissioni dovute all'attivazione dei gruppi elettrogeni di emergenza, prestazioni energetiche del progetto, consumi idrici, ecc.);
- Quadro di riferimento ambientale:
    - Analisi delle componenti ambientali di interesse (naturalistiche ed antropiche), con riferimento alle interazioni tra queste ed il progetto stesso. Le componenti ed i fattori ambientali considerati sono:
        - Acqua e risorse idriche;
        - Suolo e sottosuolo;
        - Paesaggio;
        - Natura e biodiversità;
        - Mobilità;
        - Ambiente umano;
        - Salute e benessere.
    - Analisi delle azioni di progetto:
        - Traffico;
        - Movimentazioni terre e costruzione;
        - Rumore;
        - Emissioni inquinanti;
        - Produzione rifiuti;
        - Utilizzo risorse;
        - Presenza antropica;
        - Radiazioni;

  - Percezione visiva.

- Quadro conclusivo e sintesi dei potenziali impatti.

4 BIBLIOGRAFIA ANALIZZATA

Documentazione progettuale

- ✓ Relazione studio diffusionale (GI012-VIA)
- ✓ Relazione paesistica (GI002VIA)
- ✓ Relazione impianti elettrici (EX001-VIA)
- ✓ Relazione impianti meccanici (MX001-VIA)
- ✓ Valutazione previsionale di impatto acustico (GI01-VIA)
- ✓ Verifica requisiti acustici passivi (GI02-VIA)
- ✓ Relazione sistemi trattamento prime piogge (CU118-VIA)
- ✓ Relazione invarianza idraulica (CU119-VIA)
- ✓ Relazione geologica e idrogeologica (B11-VIA)
- ✓ Report delle indagini geognostiche (BA019-BP1)
- ✓ Planimetrie di progetto

Documentazione reperita presso siti web istituzionali:

- ✓ Geoportale Regione Lombardia
- ✓ Piano Territoriale Regionale (Regione Lombardia)
- ✓ Piano Paesaggistico Regionale (Regione Lombardia)
- ✓ Programma Energetico Regionale (Regione Lombardia)
- ✓ Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi
- ✓ Piano Territoriale Metropolitano (Città Metropolitana Milano)
- ✓ Piano di indirizzo forestale (Città Metropolitana di Milano)
- ✓ Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano
- ✓ Piano di Governo del Territorio del Comune di Noviglio
- ✓ Piano di Governo del Territorio del Comune di Lacchiarella
- ✓ Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po
- ✓ Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

Firmato digitalmente da

Paolo Francesco Mauri

O = Ordine dei Geologi della Lombardia
C = IT